

**Avviso esplorativo per l'erogazione mutuo per finanziamento delle operazioni di
ristrutturazione del debito ex art. 45 del D.L. 66/2014
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Domanda n. 1 si chiede conferma della disponibilità della S.A. a valutare una offerta che preveda, in luogo della quotazione del "TAEG ANNUALE A 15 ANNI", l'indicazione di uno spread (da mantenere costante per il periodo di validità dell'offerta stessa e quindi per tutta la durata del finanziamento) in maggiorazione al tasso IRS di durata finanziaria equivalente come da prassi di mercato in caso di finanziamenti a favore di Enti locali e territoriali regolati a tasso fisso. Il valore dell'IRS di cui sopra potrà essere determinato, sempre come da prassi di mercato, il secondo giorno lavorativo antecedente ciascuna erogazione.

Risposta n. 1: La Regione Marche non può sostituire le caratteristiche dei criteri di valutazione previsti dal bando con altre, sia pure di natura analoga; ciò, infatti, e, equivarrebbe a una modifica del bando e non a una semplice richiesta di chiarimenti.

Domanda n. 2 Alla luce del quesito 1, si chiede conferma che ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore, sarà preso in considerazione lo spread offerto in maggiorazione al tasso IRS (come sopra determinato) in luogo del "TAEG ANNUALE A 15 ANNI".

Risposta n. 2 Per quanto espresso nella risposta al quesito 1, deve darsi risposta negativa anche al quesito 2.

Domanda n. 3 si chiede conferma che il periodo di utilizzo durante il quale il finanziamento in valutazione potrà essere erogato (in una o più soluzioni, ciascuna a seguito di specifica richiesta da parte della Regione), ha durata pari a sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, l'istituto finanziatore che risulterà aggiudicatario, sarà vincolato alla propria offerta fino al 20 giugno 2020.

Risposta n. 3 Si conferma l'interpretazione data sia al periodo in cui il finanziamento può essere erogato in una o più soluzioni, sia al limite temporale entro cui l'offerente rimane vincolato alla propria offerta.

Domanda n. 4 Si chiede conferma che ciascuna erogazione prevedrà un rimborso mediante un autonomo piano di ammortamento (ciascun piano della durata massima di 15 anni) con decorrenza dal giorno del tiraggio stesso.

Risposta n. 4 Si conferma che ciascuna erogazione prevederà il rimborso mediante autonomo piano di ammortamento con decorrenza dal giorno del "tiraggio" stesso.

Domanda n. 5 tenuto conto del quesito che precede, si chiede alla S.A. di specificare le modalità di contrattualizzazione del mutuo, ovvero se la S.A. intende sottoscrivere un unico contratto di mutuo a cui seguiranno una o più erogazioni da formalizzare con atti di quietanza separati, oppure se intende sottoscrivere un contratto di mutuo per ogni richiesta di erogazione.

Risposta n. 5 La Regione Marche provvederà a sottoscrivere un contratto di mutuo per ogni richiesta di erogazione.

Domanda n. 6 si chiede conferma della disponibilità da parte della S.A. a rilasciare, per ciascuna richiesta di tiraggio, una certificazione che attesti che la rispettiva ristrutturazione del debito avverrà ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 41 della Legge 28.12.2001 n. 448.

Risposta n. 6 La Regione Marche non è tenuta ad alcuna certificazione o attestazione circa il rispetto, per le ristrutturazioni sottese, alla conformità a quanto previsto dall'art. 41 della legge 21/12/2001, n. 448, fermo restando l'obbligo, da parte della Regione medesima, al rigoroso rispetto della normativa richiamata e di

tutte le altre disposizioni vigenti e rilevanti in materia di ristrutturazione del debito. Tali obblighi, discendendo direttamente dalla legge costituiscono condizioni presupposte alla legalità delle operazioni di ristrutturazione e non sono soggette ad autonome dichiarazioni in quanto le attività della pubblica amministrazione non possono, per definizione, mai essere "*contra legem*".

Domanda n. 7 si chiede conferma alla S.A. che il finanziamento prevede che il pagamento delle annualità di ammortamento delle somme erogate è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione dei relativi importi nel bilancio regionale per tutta la durata del mutuo. A tal fine si chiede conferma che la Regione conferirà mandato irrevocabile al proprio tesoriere pro tempore a versare a favore dell'istituto finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento, con specifico vincolo irrevocabile in favore dell'istituto finanziatore medesimo. La Regione si obbliga altresì ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento delle somme mutate clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui sopra. A tal fine, si richiede la possibilità di avere copia di suddetto mandato irrevocabile.

Risposta n. 7 Il pagamento dell'annualità di ammortamento delle somme erogate sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione dei relativi importi nel bilancio regionale con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal D.lgs 23/06/2011, n. 118.

Come da prassi, la Regione Marche conferirà mandato irrevocabile al proprio tesoriere a versare a favore dell'istituto finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento, autorizzandolo ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento.

La Regione non si obbliga a inserire nei futuri contratti di tesoreria la clausola di cui sopra, poiché la medesima, anche allo stato attuale, non è inserita nel contratto di tesoreria ma in separato atto. Non si aderisce alla richiesta di avere copia o fac-simile di suddetto mandato.

Domanda n. 8 Si chiede alla S.A. se ha già definito una bozza di schema contrattuale da negoziare con l'istituto aggiudicatario e se ritiene opportuno fornirne copia. Se non è stata predisposta alcuna bozza, si chiede conferma che il testo sarà fornito, a seguito dell'aggiudicazione, da parte della Regione e negoziato con l'istituto aggiudicatario.

Risposta n. 8 Lo schema di contratto di mutuo non è ancora stato predisposto dalla Regione Marche, il medesimo sarà negoziato con l'istituto aggiudicatario, ferme restando le specifiche previste dal bando e il contenuto dell'offerta aggiudicataria

Domanda n. 9: - Con riferimento alla Vostra risposta al quesito numero 7 ed in particolare al passaggio "La Regione non si obbliga a inserire nei futuri contratti di tesoreria la clausola di cui sopra, poiché la medesima, anche allo stato attuale, non è inserita nel contratto di tesoreria ma in separato atto", si chiede conferma dell'impegno della Regione a conferire mandato irrevocabile, a tutti i tesorieri pro-tempore vigenti e per tutta la durata del finanziamento, a versare a favore dell'istituto finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento.

Risposta n. 9 L'impegno della Regione Marche a conferire mandato irrevocabile al proprio tesoriere di "versare a favore dell'istituto finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento, autorizzandolo ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento" deve intendersi riferito a qualsiasi Istituto di credito che assuma il servizio di tesoreria nell'ambito temporale corrispondente al piano di ammortamento

Domanda n. 10 Si chiede conferma che la Mutuataria non potrà cedere i suoi diritti ed obblighi di cui al presente contratto senza il preventivo consenso scritto della Banca. Si chiede altresì conferma che l'Istituto aggiudicatario potrà cedere e/o costituire in garanzia in tutto o in parte ed in qualsiasi momento il presente contratto, i propri diritti e obblighi di cui al presente contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti della Mutuataria e nascenti dal contratto di finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie e società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (come successivamente modificata), anche senza il consenso della Mutuataria. Resta in ogni caso inteso che l'Istituto aggiudicatario avrà la facoltà di trasferire e/o costituire in garanzia liberamente i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto nell'ambito di operazioni di finanziamento concluse da quest'ultima con la Banca Centrale Europea e/o con Banca d'Italia.

Risposta n. 10: Si conferma che la Mutuataria non potrà cedere i suoi diritti ed obblighi del contratto discendente dalla presente procedura senza il preventivo consenso scritto della Banca. Si conferma, altresì, la non sussistenza di elementi ostativi alla fattibilità delle altre operazioni prospettate dalla Banca.

Domanda n. 11: Con riferimento alla procedura in oggetto, dei tempi tecnici necessari per valutare - sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio - la procedura, richiedere eventuali chiarimenti e consentire alla scrivente Banca di rassegnare un'offerta congrua, previa acquisizione nei tempi necessari delle relative delibere interne, siamo a chiederVi, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte, posticipandolo dal 20/12/2019 al 17/01/2020.

Risposta n.11: In considerazione della coincidenza del bando con le festività di fine anno e il rallentamento delle attività lavorative nell'ambito sia dell'Amministrazione regionale, sia degli Istituti interessati, può essere accordata la proroga del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte fino al 17/01/2020.

Domanda n. 12: Si richiede alla S.A. di conoscere i tempi di aggiudicazione della procedura che salvo errori non sono specificati dell'avviso esplorativo.

Risposta n. 12: Circa i tempi di aggiudicazione, il bando non prevede alcun termine, anche in relazione al fatto che la procedura assume le caratteristiche di "avviso esplorativo" piuttosto che di procedura concorsuale tipica, ai sensi del D.lgs 50/2016. I medesimi tempi, che si presumono, comunque, brevi in considerazione al criterio di valutazione utilizzato, saranno anche condizionati dal numero delle offerte ricevute.

Domanda n. 13: Si chiede nuovamente conferma della disponibilità della S.A. a valutare una offerta che preveda, in luogo della quotazione del "TAEG ANNUALE A 15 ANNI", l'indicazione di uno spread (da mantenere costante per il periodo di validità dell'offerta stessa e quindi per tutta la durata del finanziamento) in maggiorazione al tasso IRS di durata finanziaria equivalente come da prassi di mercato in caso di finanziamenti a favore di Enti locali e territoriali regolati a tasso fisso. Il valore dell'IRS di cui sopra potrà essere determinato, sempre come da prassi di mercato, il secondo giorno lavorativo antecedente ciascuna erogazione.

Risposta n. 13: Con riferimento ai parametri da utilizzare per la valutazione delle offerte, si conferma la impossibilità di loro sostituzione, in corso di procedura, così come già evidenziato nella risposta ai chiarimenti richiesti in data 4/12/2019.

Domanda n. 14: Alla luce del quesito 13, si chiede nuovamente conferma che ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore, sarà preso in considerazione lo spread offerto in maggiorazione al tasso IRS (come sopra determinato) in luogo del "TAEG ANNUALE A 15 ANNI".

Risposta n. 14: Per quanto espresso nella risposta al quesito 13, deve darsi risposta negativa anche al successivo quesito 14.

Domanda n. 15: A ulteriore specificazione delle richieste di chiarimento già pervenute, connesse all'avviso esplorativo per l'erogazione di un mutuo per il finanziamento delle operazioni di ristrutturazione del debito ex art. 45 del D.L. 66/2014, con riferimento al criterio di valutazione delle offerte, si evidenzia quanto di seguito:

Risposta n. 15

“con la prevista indicazione, nell'offerta, del Taeg si intende la richiesta di precisazione di quelle che sono le componenti del tasso effettivo richiesto, ovvero componente IRS di mercato, spread aggiuntivo, costi amministrativi aggiuntivi.

Resta comunque chiaro e coerente con quanto già espresso, che, rispetto al momento dell'offerta, il Taeg al momento dell'erogazione potrà quindi differire da quello esplicitato al momento dell'offerta unicamente per la componente IRS, tasso che è inevitabilmente soggetto a variazioni di mercato”